Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Martedì, 21 giugno 1927 - ANNO V — **Numero 142**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggahsi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — **Arezzo:** *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta. Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommasetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale, Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Mostra nazionale zootecnica, in Pavia.

Con decreto 23 maggio 1927-V di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1927, reg. n. 7 Finanze, foglio n. 51, l'Istituto zootecnico provinciale di Pavia è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra nazionale zootecnica che avrà luogo a Pavia dal 5 all'8 giugno 1927.

Mostra del Po, in Piacenza.

Con decreto 30 maggio 1927-V di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo al reg. n. 7 Finanze, foglio n. 52, il comune di Piacenza è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del Po che avrà luogo a Piacenza dal 10 al 30 giugno 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1229.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 897.

Fusione della sezione di credito del Monte di pietà di Cremona con la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Veduta la convenzione stipulata in data 7 gennaio 1927 tra la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e il Monte di pietà di Cremona per la fusione della sezione di credito di questo Monte di pietà con quella Cassa di risparmio;

Veduta la deliberazione in data 24 gennaio 1927 della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, per l'approvazione della convenzione suddetta;

Vedute le deliberazioni in data 8 gennaio e 14 gennaio 1927 con le quali il Consiglio d'amministrazione del Monte di pietà di Cremona ha approvato la convenzione stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il parere dell'Istituto d'emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sezione di credito del Monte di pietà di Cremona è fusa con la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, ed è approvata l'annessa convenzione 7 gennaio 1927 fra la Cassa di risparmio e il Monte di pietà suddetti, composta di sette articoli, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 66. — FERRETTI.

Convenzione.

Il giorno 7 gennaio 1927, in Milano e nella sede della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde: sotto gli auspici del Ministero dell'economia nazionale ed alla presenza di S. E. il Sottosegretario per l'economia nazionale on. Tomaso Bisi, sono convenuti:

S. E. on. marchese Giuseppe De Capitani d'Arzago, presidente del Comitato esecutivo della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in Milano, assistito dal direttore della Cassa stessa grand'uff. dott. Edmondo Valdiserra; ed i signori avv. Tullo Bellomi e dott. cav. uff. Attilio Gnocchi, rispettivamente presidente e vice-presidente del Monte di pietà di Cremona, assistiti dal direttore generale sig. rag. Odoardo Ambroso.

Premesso che, anche in relazione alle direttive del Governo nazionale di fondere gli Istituti dello stesso tipo e con analoghe finalità, si è ravvisata l'opportunità della assunzione della sezione credito del Monte di pietà di Cremona da parte della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, allo scopo di rafforzarne la benefica azione, i convenuti rappresentanti dei detti due Istituti sono addivenuti alla seguente convenzione:

1. - La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde rileva ed assume la sezione credito del Monte di pietà di Cremona.

Conseguentemente la stessa Cassa di risparmio diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuno eccettuato, giudiziario o non, del Monte di pietà di Cremona (sezione credito), mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezioni, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale, fermo restando che le attività impiegate dal Monte nella sovvenzione pegno, all'atto del trapasso, restano di sua esclusiva proprietà.

Le due partite, attiva e passiva, della detta cessione si ritengono fra di loro equivalenti e corrispettive; la situazione contabile attiva e passiva della sezione credito predetta sarà formata d'accordo fra i due Istituti alla data del trapasso.

2. - Fra le attività che dovranno passare dal Monte di pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde dovrà essere compresa la proprietà del palazzo ora sede in Cremona del detto Monte, posto in Cremona in corso Umberto I, n. 5, come indicato ai nn. 1698 e 1696.

La detta Cassa trasferirà in detto palazzo la sede della sua filiale in Cremona.

3. - Il Monte di pietà, sia che conservi la propria personalità giuridica di opera pia, sia che passi in gestione ad altra opera pia, dovrà sempre limitarsi esclusivamente alle operazioni di pegno. E la Cassa di risparmio concede fin d'ora al Monte di pietà di Cremona l'uso gra-

tuito, nel palazzo di cui al n. 2, dei locali attualmente adibiti alla sezione pegno, fino a che esso Monte conserverà la sua personalità giuridica di opera pia e sino a che la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde manterrà nel palazzo suddetto la propria filiale e ad ogni modo per un periodo massimo di trent'anni.

La concessione dell'uso gratuito potrà, per gravi motivi di interesse della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, o nel predetto caso che la Cassa medesima trasferisca altrove la sua filiale, essere revocato dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde anche prima di trent'anni dietro compenso di L. 25,000 annue sino al compimento dei trent'anni suddetti. I locali lasciati in uso gratuito come sopra verranno isolati con opportune chiusure dal restante fabbricato ed avranno unico accesso da via Meli.

4. - La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde elargisce al Monte di pietà di Cremona, per iniziare il suo lavoro nel biennio 1927-1928, la somma complessiva di lire 100,000 da pagarsi nei due esercizi.

5. - La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde assumerà il personale della sezione credito del Monte di pietà di Cremona conservandogli le anzianità ed i diritti acquisiti.

6. - Si chiederà al Regio Governo che il Regio decreto-legge, e quindi la legge che approverà la presente convenzione, abbia, fra l'altro, a dichiarare esente da tasse il trapasso delle attività e passività ed i diritti di godimento di cui ai nn. 1, 2 e 3, nonchè dichiarare inibito d'ora innanzi al Monte di pietà di Cremona o suoi successori di riprendere operazioni di credito.

7. - L'esecuzione della presente convenzione è subordinata all'approvazione dei rispettivi Consigli di amministrazione i quali dovranno deliberare entro il 31 gennaio 1927.

Avv. G. De Capitani d'Arzago.
Edmondo Valdiserra.
Avv. Tullo Bellomi.
Dott. Attilio Gnocchi.
Odoardo Ambroso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1230.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 923.

Norme sulle espropriazioni per pubblica utilità occorrenti per le opere che si eseguono dall'Ispettorato per la Maremma Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 192;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rendere più semplice e spedita la procedura delle espropriazioni per pubblica utilità occorrenti per l'esecuzione delle opere che vengono assunte dall'Ispettorato per la Maremma Toscana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con il Ministro Segretario di Stato per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutte le opere che si eseguono dall'Ispettorato per la Maremma Toscana l'approvazione del progetto esecutivo equivale all'approvazione del piano particolareggiato.

Il progetto dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei terreni od edifici di cui l'espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, e possibilmente il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed, in difetto, nei ruoli della imposta fondiaria.

Il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina, per i fondi i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta o non conclusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, la somma da depositare a titolo di espropriazione, a seguito di che si procede dal Prefetto a norma delle leggi vigenti, salva la competenza dell'autorità giudiziaria e quella dei Tribunali delle acque.

Art. 2.

Tutte le norme in contrasto con quelle del presente decreto sono dichiarate prive di efficacia per il tempo durante il quale esso avrà vigore.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avranno efficacia fino al 30 giugno 1936.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il disegno di legge per la conversione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 78. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1231.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 940.

Distacco delle frazioni Malfatti e Casale dal comune di Sessame e loro aggregazione a quello di Monastero Bormida.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Malfatti e Casale sono distaccate dal comune di Sessame e aggregate al comune di Monastero Bormida.

Art. 2.

I confini tra i due Comuni sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 21 agosto 1925 dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, che sarà predisposto d'accordo fra le Amministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 88. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1232.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 941.

Autorizzazione al comune di Borgo San Donnino a modificare la propria denominazione in quella di « Fidenza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la istanza 8 aprile c. a. con cui il podestà di Borgo San Donnino, in esecuzione della propria deliberazione in data 4 aprile u. s., chiede l'autorizzazione al mutamento della denominazione del comune in quella di « Fidenza »;

Visto il parere favorevole espresso dal Commissario prefettizio per l'amministrazione della provincia di Parma, coi poteri del Consiglio provinciale, in data 18 aprile u. s.;

Vista la lettera in data 1° giugno 1927, n. 399840, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e telegrafi - dichiara che nulla osta al proposto cambiamento di denominazione del Comune;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Borgo San Donnino, in provincia di Parma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Fidenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 89. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927.

Radiazione di corsi d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 5372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, ai cui numeri 18 e 45 sono rispettivamente inscritti, per tutto il loro corso, il Cavo Moggio e la Roggia Colombana;

Viste le sentenze:

7-26 giugno 1924 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa promossa con ricorso 30 marzo 1922 dai signori Fracassi Ambrogio; Castellotti Andrea; Del Curto Daniele; Trivulzio principe Luigi Alberico in proprio e quale tutore della madre principessa Giulia Belgioioso ved. Trivulzio e per esso il suo procuratore rag. Leone Gabbiati; Beatrice Barbiano di Belgioioso Greppi; Boni d'Angelo Rezzaghi Silvio; contessa Luisa Negroni Prato Morosini ved. Casali; Castoldi cav. Pietro; Bottoni Ernesto; Bottoni dott. Giuseppe; Bottoni rag. Vladimiro; Formenti Cesare; Congregazione di carità di Milano in persona del suo presidente prof. Luigi Minguzzi; Bonzanini ing. Paolo; Puricelli Francesca vedova Airoldi; Pio istituto di S. Corona in persona del suo presidente sig. dott. Giuseppe Forlanini; Noè ing. Ambrogio, contro il Ministero dei lavori pubblici per la cancellazione del Cavo Moggio dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

19 febbraio-9 agosto 1926 del Tribunale superiore delle acque pubbliche in seguito ad appello del Ministero dei lavori pubblici avverso la citata sentenza del Tribunale delle acque di Milano;

Considerato che con la prima di esse il Tribunale delle acque di Milano dichiara non potere il Cavo Moggio essere inscritto nell'elenco delle acque pubbliche di quella Provincia;

Che con la seconda passata in giudicato dal 7 ottobre 1926, il Tribunale superiore delle acque, rigetta il ricorso di appello del Ministero dei lavori pubblici, contro la sentenza 7-26 giugno 1926 del Tribunale delle acque di Milano;

Vista l'altra sentenza 7-26 giugno 1924 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa promossa con ricorso 30 marzo 1922 dagli utenti della Roggia Colombana signori Castellotti Andrea; Del Curto Daniele; Trivulzio principe Luigi Alberico in proprio e quale tutore della madre principessa Giulia Belgioioso ved. Trivulzio e per essa il suo procuratore rag. Leone Gabbiati, Beatrice Barbiano di Belgioioso Greppi, Giberto Borromeo Arese; Formenti Cesare; Congregazione di carità di Milano in persona del suo presidente dott. Luigi Minguzzi, Puricelli Francesca ved. Airoldi; contessa Vianson in Valchessaro, Collegio Ghislieri di Pavia in persona del suo presidente sig Augusto Ferrari; Maria

Pozzi Morozzi; Vigoni Pietro contro il Ministero dei lavori pubblici per la cancellazione della Roggia Colombana dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Considerato che con detta sentenza passata in giudicato dal 7 ottobre 1926, il Tribunale delle acque di Milano, dichiara non potere la Roggia Colombana essere inscritta nell'elenco delle acque pubbliche di quella Provincia;

Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione del Cavo Moggio e della Roggia Colombana dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi d'acqua Cavo Moggio e Roggia Colombana già iscritti per tutto il loro corso, rispettivamente ai numeri 18 e 45 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato col R. decreto 2 giugno 1921 sopracitato sono radiati dell'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1927.

Concessione di licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio e di esperimenti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto con i Ministri per la marina, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917; convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 64, comma 2°, del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559;

Decreta:

Art. 1.

Le licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio o di esperimenti, possono essere accordate, oltre che alle università, ai Regi istituti scientifici ed agli istituti superiori, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, agli istituti medi d'istruzione sotto elencati:

a) licei Regi e pareggiati, sia classici che scientifici;

b) Regie scuole complementari « Federico Cesi » di Roma, e « Galileo Galilei » di Taranto;

c) Regie scuole e Regi istituti industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale;

d) Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Camogli, Catania, Elena, Fiume, Genova, Livorno, Lussimpiccolo, Messina, Napoli, Palermo, Piano di Sorrento, Savona, Trieste, Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*:
SIRIANNI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 maggio 1927.

Determinazione delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni e norme per il funzionamento dei servizi relativi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Visto l'art. 2, terzo comma, del R. decreto legislativo 17 marzo 1927, n. 401;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministero delle corporazioni, composto di due Direzioni generali e dei Servizi speciali per le corporazioni, a termini dell'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, e giusta la tabella allegata al R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, oltre alle funzioni deferitegli dall'art. 1 del R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del Ministero stesso, spettano le seguenti attribuzioni, fermo restando il disposto dell'art. 3 del R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131:

1° controllare l'esercizio delle funzioni rappresentative riservate alle associazioni professionali legalmente riconosciute dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, senza che, peraltro, tale controllo possa estendersi al merito degli atti con l'intervento di simili rappresentanze elaborati e concretati da enti od organi estranei all'ordinamento corporativo;

2° coordinare l'attività delle associazioni professionali con quella delle opere nazionali a termini dell'art. 19 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

3° sopraintendere alle scuole eventualmente istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali;

4° dirigere la propaganda scientifica e popolare dei principî informatori dell'ordinamento corporativo;

5° controllare, vigilare e coordinare, nei diversi campi di loro spettanza, l'azione delle associazioni professionali e degli istituti ad esse complementari, nei termini dichiarati dai capi I e IV della « Carta del Lavoro », tra loro e cogli istituti eventuali di azione intercorporativa e corporativa facenti carico in tutto od in parte al fondo speciale a disposizione del Ministero o fondati da più associazioni professionali; incoraggiare e sussidiare le iniziative in materia a ter-

mini dell'art. 44, lett. b) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salve le attribuzioni di competenza del Ministero dell'economia nazionale;

6° coordinare i dati inerenti alla produzione e al lavoro rilevati dalle altre Amministrazioni dello Stato, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali, ai fini del paragrafo XIII della « Carta del Lavoro »;

7° vigilare sulla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e provvedere alla pubblicazione di essi, d'accordo col Ministero dell'economia nazionale e cogli altri Ministeri eventualmente interessati; comunicare al Ministro per la giustizia tutti gli elementi necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite al pubblico ministero presso la Magistratura del lavoro dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

8° promuovere e dirigere l'attività consultiva, normativa ed organizzativa delle Corporazioni nelle materie di loro competenza; intervenire nei tentativi di conciliazione delle vertenze collettive; predisporre o provocare le misure di legge per l'attuazione e lo svolgimento della « Carta del Lavoro » e della legislazione sui rapporti collettivi del lavoro;

9° promulgare le deliberazioni e ratificare gli atti delle Corporazioni, vigilare sulla esecuzione di essi, coordinare l'azione dei singoli organi corporativi centrali e locali nei reciproci riguardi e in quelli del Consiglio nazionale delle corporazioni;

10° controllare i servizi istituiti dalle Corporazioni, entro i limiti della sua specifica competenza, amministrare e gestire il fondo fuori bilancio a disposizione del Ministero a termini dell'art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401.

Le attribuzioni definite dal presente articolo e quelle previste dall'art. 1 del R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sono disimpegnate dal Ministero delle corporazioni col personale in organico e con quello comandato presso di esso, a termini del susseguente art. 4.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato interessate, agli effetti considerati dal n. 6 dell'articolo precedente, trasmetteranno periodicamente i dati da esse rilevati al Ministero delle corporazioni, il quale prenderà accordi con le Amministrazioni stesse per eventuali indagini di urgenza occorrenti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Il Ministro per le corporazioni può richiedere l'Istituto centrale di statistica anche dell'adempimento di particolari lavori, e, sentito il parere di questo, può stabilire speciali criteri per le indagini interessanti i rapporti del lavoro e della produzione.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni darà le norme per la distribuzione dei servizi e dei compiti inerenti alle attribuzioni sopraindicate per ciascuno degli uffici del Ministero e pel coordinamento di detti uffici coi servizi speciali delle corporazioni, con le Commissioni prevedute dall'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, e coi servizi di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni considerati dall'articolo seguente.

Il Ministro stabilirà altresì i criteri per il funzionamento dei servizi provinciali previsti dall'art. 3 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per l'economia nazionale. Le norme per l'esercizio delle funzioni demandate ai comandanti di compartimenti marittimi saranno invece determinate d'intesa col Ministro per le comunicazioni. In ogni caso si procederà di concerto pure col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà disciplinato il funzionamento del Consiglio nazionale istituito dall'art. 4 del R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, e sarà provveduto all'organizzazione dei servizi di segreteria del Consiglio stesso, a carico del fondo fuori bilancio.

Tali servizi saranno disimpegnati o dal personale del Ministero delle corporazioni, di cui all'organico previsto dall'art. 5 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, ovvero da funzionari comandati da altre Amministrazioni dello Stato.

Il numero di questi ultimi non potrà essere superiore a cinque e l'ammontare degli assegni complessivi ad essi spettanti sarà dal Ministero delle corporazioni rimborsato all'Erario, a carico dei fondi fuori bilancio.

Art. 5.

Il fondo speciale a disposizione del Ministero delle corporazioni, fermo restando il controllo consuntivo della Corte dei conti stabilito dall'art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, è amministrato dal Ministro, o per lui dal Sottosegretario di Stato, assistiti da un Comitato composto dei due direttori generali del Ministero, del capo dei servizi di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni, di un consigliere di Cassazione, di un consigliere di Stato e di un membro nominato dal Ministro per le finanze.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti i criteri che riguardano i titoli per l'erogazione dei fondi, le modalità della gestione, l'organizzazione degli istituti facenti carico al fondo stesso, e saranno date le ulteriori norme circa la costituzione e i poteri del Comitato.

Nulla è innovato a quanto dispongono le vigenti norme circa la facoltà del Ministro per le finanze di ordinare ispezioni.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni e per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire una succursale in Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo è autorizzato ad istituire una propria succursale a Caserta con dipendenti recapiti a Santa Maria Capua Vetere, a Sparanise e a Maddaloni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 17 giugno 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 67).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 966 — Data della ricevuta: 2 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesco fu Andrea per conto di Alamia Rosa ed Elvira di Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore: 7 — Rendita: L. 150 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data della ricevuta: 26 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Viti di Caraffa Maria-Francesca e Luisa fu Tiberio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 10,255 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 548 — Data della ricevuta: 13 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Bussa Armando fu Albino per conto di Ferraris Luigi fu Andrea — Titoli del debito pubblico al portatore: 6 — Rendita: L. 30 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data della ricevuta: 19 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Carmelo Pujia, vescovo, per conto dell'Orfanotrofio femminile di Cotrone, Maria SS Addolorata — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 715 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Maria Bianchi ved. Chiurlo, per conto di Bernt Carmen — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 5 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 23 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: avv. Lecce Teodorico per conto dei coniugi Lecce — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 140 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2378 — Data della ricevuta: 13 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Claretta Amedeo fu Gaudenzio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data della ricevuta: 21 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Di Marco dottor Vito fu Ignazio — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Rendita: L. 21 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Moschetto Enrica fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati di deposito.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 67-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta: 221 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 8 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Pavia — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Gianoli Antonio fu Carlo — Titoli del debito pubblico al portatore: 33, certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 % (1906), capitale L. 36,300, con godimento dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta: 15 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 15 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Di Capua Francesco di Vincenzo — Titoli del debito pubblico al portatore: 1, certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 % (1926), capitale L. 1000 con godimento dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 43)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	185651	9,035 —	Larco Nalda fu *Enrico Emilio*, minore sotto la patria potestà della madre Balestiero Maria Rosa, vulgo Many, vedova Larco, domic. a Genova.	Larco Nalda fu *Emilio Enrico*, minore, ecc. come contro.
3.50 %	144026	175 —	Marchiandi *Francesca* di Carlo, minore, sotto l'amministrazione del padre, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* di Carlo, minore, ecc. come contro.
»	157099	70 —	Marchiandi *Francesca* di Carlo, moglie di Giovanni Strina, domic. a Roma, vincolata.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* di Carlo, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	230904	350 —	Marchiandi *Francesca* di Carlo, moglie di Strina Giovanni, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca*, moglie ecc. come contro.
»	357377	245 —	Marchiandi *Francesca* fu Carlo, vedova di Giovanni Strina, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* fu Carlo, vedova ecc. come contro.
»	518170	35 —	*Maschiandi Francesca* fu Carlo, vedova di Strina Giovanni, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* fu Carlo, vedova ecc. come contro.
»	617204	140 —	Marchiandi *Francesca* fu Carlo, vedova ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % » »	417740 417746 417742	2,290 — 2,290 — 2,290 —	*Mantovani Lavinia* *Mantovani Clara* *Mantovani Giovanni* } fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Turini Vittoria fu Michele, vedova *Mantovani*, domic. a Roma.	*Mantoan Lavinia* *Mantoan Clara* *Mantoan Giovanni* } fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Turini Vittoria fu Michele, vedova *Mantoan*, domic. a Roma.
» »	389362 389363	500 — 500 —	Sacchi Margherita Sacchi Carlo } di Luciano, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Pionni *Giuseppina* fu Enrico, moglie di Sacchi Luciano domic. a Milano.	Sacchi Margherita Sacchi Carlo } di Luciano, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Pionni *Maria-Agnese* fu Enrico, moglie di Sacchi Luciano domic. a Milano.
3.50 %	717272	143.50	Faure Angelina di *Augusto*, vedova di Gallicet Francesco, domic. a Savoulx (Torino).	Faure Angelina di *Carlo-Augusto*, vedova ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. Tesoreria di Catanzaro pel deposito di titoli.	307	Cap. 30,000 —	De Capua Bruno fu Domenico per conto di Palopoli *Gaetano* fu Leopoldo domic. a Crosia (Cosenza).	De Capua Bruno fu Domenico per conto di Palopoli *Francesco-Gaetano* fu Leopoldo, domic. a Crosia (Cosenza).
P. N. 5 %	4303	1,000 —	*Giassetti Maria* fu Giovanni, *nubile*, domic. a *Venezia*.	*Giacetti Maria-Luigia* di Giovanni, *moglie di Cecchinato Sante*, domic. a *Mestre* (Venezia).
Cons. 5 %	260751	100	Labombarda *Concetta* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Marrano Grazia fu Gaetano, vedova Labombarda, domic. a Giovinazzo (Bari).	Labombarda *Maria-Immacolata* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
3.50 % »	700086 738400	280 — 70 —	Frumento Antonio fu Lorenzo, domic. a Savona.	Frumento Antonio fu Lorenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Firpo Filippina*, domic. a Savona.
»	587122	38.50	Guidetti Giuseppina fu Raffaele, *nubile*, domic. a Napoli.	Guidetti Giuseppina fu Raffaele, *minore sotto la patria potestà della madre Olivari Gaetana* fu Giuseppe, domic. a Napoli.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	422535	2,500 —	Comune di Genova per la Fondazione in memoria di Rosa Bianchi in Risso e Teresa Risso in Pescia, lascito di Carlo Pescia fu Pellegro, con usufrutto vitalizio ad Olivari *Tito* fu Stefano, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio ad Olivari *Angelo-Prometeo vulgo Tito* fu Stefano, domic. a Genova.
»	429428	4,530 —		
3.50 %	106350	38.50	Scariano *Concetta* fu Basilio, nubile, domic. a Palazzo Adriano (Palermo)	Scariano *Maria-Concetta* fu Basilio, nubile, domic. a Palazzo Adriano (Palermo).
»	125736	59.50		
»	453725	87.50		
»	108059	31.50		
»	114935	35 —	Scariano *Concettina* fu Basilio, nubile ecc. come la precedente	
»	140981	21 —		
»	145568	31.50		
»	182818	35 —		
»	195320	84 —		
»	250311	94.50		
Cons. 5 %	246990	500 —	Scariano *Concetta* fu Basilio, nubile ecc. come la precedente	
»	153127	50 —	*Boscarelli* Giovanni di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Caltagirone (Catania).	*Boscarello* Giovanni di Gaetano, minore ecc. come contro.
3.50 %	682879	38.50	Pignataro *Genoveffa* di Carmine, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Castelluccio Superiore (Potenza).	Pignataro *Genovesa-Immacolata* di Carmine, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	120127	80 —	Sala *Celestina* fu Clemente, vedova di Motta Giuseppe, domic. a Carnate (Milano).	Sala *Angiola-Celeste* fu Clemente, vedova ecc. come contro.
»	104906	240 —	Passeri *Letizia* fu Celestino, minore sotto la patria potestà della madre Barletti Carolina fu Giuseppe, vedova di Passeri Celestino, domic. a Lecce.	Passeri *Maria-Letizia* fu Celestino, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 41)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % »	334609 334608	441 — 143 —	Zacchetti *Marianna* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Michelassi Emilia fu Ferdinando, ved. di Zacchetti Giovanni, dom. a Firenze. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Michelassi Emilia fu Ferdinando, ved. di Zacchetti Giovanni dom. a Firenze.	Zacchetti *Anna* fu Giovanni, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
Prest. Naz. 4.50 %	404	99 —	*Mauro* Sebastiano di Michele, dom. a Catania, vincolata.	*Di Mauro* Sebastiano di Michele, dom. a Catania, vincolata.
Cons. 5 %	407173	100 —	Solera Bice fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Bignami Antonio fu Graziano, dom. a Luino (Como).	Solera Bice fu *Desiderio*, minore ecc. come contro.
» » »	180900 180901 193198	100 — 100 — 30 —	*Piacentini* Luigi *Piacentini* Maddalena *Piacentini* Luigi e Maddalena di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	*Piacentino* Luigi *Piacentino* Maddalena *Piacentino* Luigi e Maddalena di Francesco minori, ecc., come conto.
»	238124	1,135 —	Filiputti Antonio, Giovanni, Erminio, Maria ed Umberto di *Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Fossalta di Piave (Treviso) vincolata di usufrutto.	Filiputti Antonio, Giovanni, Erminio, Maria ed Umberto di *Erminio-Giuseppe*, minori ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
3.50 %	191772	1,424.50	Bertoldi *Maria* fu Matteo, minore sotto la legittima amministrazione della madre Chiodi Luigia, dom. ad Ivrea (Torino) vincolata.	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, minore ecc. come contro.
»	236943	105 —	Bertoldi *Maria Dorina* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Chiodi *Luisa*, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Chiodi *Luisa o Luigia*, dom. ad Ivrea (Torino)
» » » » » » » » » »	208600 220701 229067 246166 253241 261701 279469 285017 291324 299789	70 — 105 — 105 — 140 — 70 — 105 — 210 — 210 — 175 — 175 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, nubile, dom. a Torino.
»	314457 315760 320917	80.50 105 — 175 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, moglie di Caveglia Rodolfo, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, moglie ecc. come contro.
»	327927	140 —	Bertoldi *Maria* fu Matteo, moglie di Caveglia Rodolfo, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, moglie ecc. come contro.
»	534921	350 —	*De Bernardi Alfredo* fu Carlo, dom. a Novara, vincolato di usufrutto.	*Debernardi Ambrogio-Antonio-Alfredo* fu Carlo, dom. a Novara, vincolato di usufrutto.
»	177700	59.50	Modini *Lorenzo* fu Davide, minore sotto la tutela di Castellano Pietro fu Pietro, dom. a Montossolano (Novara).	Modini *Salvatore-Lorenzo* fu Davide, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	269303	265 —	Savoini Paolina di *Domenico Fedele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Borgomanero (Novara).	Savoini Paolina di *Fedele*, minore ecc. come contro.
3.50 %	289154	38.50	Casaretto Rosa, *Carlotta* e *Giovanni* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ratto Maria, dom. a Soglio, frazione di Orero (Genova).	Casaretto Rosa, *Caterina-Angela-Carlotta* e Giambattista fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	583972	175 —	*Casaretto o Casareto* Rosa, *Cattarina-Angela-Carlotta, chiamata comunemente Carlotta* e *Giovanni* fu Giuseppe quali eredi indivisi del detto loro padre, le prime due nubili, il terzo minore sotto la tutela di Ratto Gaspare, dom. ad Orero (Genova).	*Casaretto* Rosa, *Caterina-Angela-Carlotta* e *Giambattista-Giovanni* fu Giuseppe, quali eredi indivisi ecc. come contro.
Cons. 5 %	208428	325 —	Iannucilli *Augusto* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Teano (Caserta).	Iannucilli *Silvio-Augusto* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale terza serie	266	Cap. 4,000 —	Florio *Margherita* fu Antonio, *nubile*.	Florio *Maria-Margherita* fu Antonio, *moglie di Fava Giov. Antonio*.
3.50 %	273727	735 —	Ravenna Bice di Isacco, moglie di Polacco *Ugo*, dom. a Padova, vincolata.	Ravenna Bice di Isacco, moglie di Polacco *Cesare-Ugo*, dom. a Padova, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 maggio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 20 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.13	Oro	345.39
Svizzera	343.87	Belgrado	31.50
Londra	86.911	Budapest (pengo)	3.1225
Olanda	7.175	Albania (Franco oro)	347 —
Spagna	304.58	Norvegia	4.62
Belgio	2.485	Svezia	4.79
Berlino (Marco oro)	4.2375	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.52	Danimarca	4.78
Praga	53 —	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	10.65	Rendita 3,50 % (1902)	58.90
Russia (Cervonetz)	93.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.25	Consolidato 5 %	75.70
Peso argentino carta	7.51	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.05
New York	17.90		
Dollaro Canadese	17.89		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante titolare presso la Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola di tirocinio di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1927 che approva la pianta organica della Regia scuola di tirocinio di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola di tirocinio di Cosenza, sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° insegnante titolare di aritmetica, geometria e contabilità;
2° insegnante titolare di coltura generale.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti assegnati al gruppo *B* della tabella annessa al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di avviamento e laboratori-scuola. Essi verranno inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri. Proseguiranno la carriera fino al grado 9°.

Gli insegnanti stessi vengono nominati in prova per un periodo di 2 anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato o luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Titolo di studio: Per la cattedra di aritmetica, ecc.:

1° diploma originale o copia autentica di laurea mista in scienze fisiche e matematica o laurea in matematica o in fisica; certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea.

Per la cattedra di coltura generale:

1° diploma originale rilasciato da un Istituto superiore di magistero od Istituto magistrale; certificati dei punti ottenuti negli esami di magistero o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente o la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 10 giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.